SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA -

(N. 50)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO, CHIAROMONTE, BENEDETTI, MARTORELLI, RICCI, IMBRIACO, VALENZA e CALI'

Istituzione del tribunale di Torre Annunziata

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 LUGLIO 1983

Onorevoli Senatori. — È purtroppo a tutti nota la drammatica situazione in cui si trovano numerose aree della Campania, in particolare quelle dell'hinterland napoletano, per effetto della presenza sempre più massiccia della criminalità organizzata. La lotta a questo fenomeno di patologia sociale, che sta assumendo i caratteri di una eversione con preoccupanti riflessi sull'ordine democratico, richiede strumenti e meccanismi operativi efficaci e moderni, quanto meno adeguati al livello di offesa e idonei a costituire un deterrente in termini di prevenzione generale. Si aggiunga che la legislazione più recente ha imposto compiti nuovi alle forze operanti in difesa della legalità, in particolare alla magistratura penale.

Nel contempo, le ricorrenti crisi che hanno colpito e colpiscono questo o quel settore dell'economia della Campania hanno determinato un sostanziale aumento della domanda di giustizia civile. Non sempre ciò traspare dalle statistiche, perchè l'istanza di giustizia finisce per essere compressa e mortificata dall'inadeguatezza e dai ritardi della risposta di giustizia, per cui è prevedibile che il miglioramento e il potenziamento del sistema di distribuzione delle entità operative eliminino remore ed ostacoli al normale ricorso ai meccanismi giudiziari.

Nell'ultimo quinquennio il carico di lavoro del tribunale di Napoli si è più che triplicato: la sua giurisdizione si allarga in modo disomogeneo e discontinuo rispetto alla realtà campana; soffre da decenni di difficoltà di articolazioni in gran parte dovute all'impianto antiquato delle sue strutture operative. Insomma questo tribunale, per carico di lavoro, per ubicazione geografica e per varie altre cause, è assolutamente. incapace di rispondere a tutte le istanze di giustizia penale e civile che provengono dalle molteplici aree del suo circondario. A questi fattori si accompagna il desolante fenomeno, ogni anno più cospicuo, dei processi esauriti perchè rimasti ignoti gli autori dei reati.

Il disegno di legge che qui si formula non mira soltanto a snellire il carico di lavoro per l'ufficio giudiziario napoletano nè tende ad una pura razionalizzazione del sistema

IX POSISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigente. Vuole creare piuttosto una nuova entità che, affiancandosi ai tribunali esistenti nel distretto e con giurisdizione territoriale compresa fra le provincie di Napoli e di Salerno, copra il servizio giudiziario di aree ove la criminalità presenta similari caratteristiche di insediamento e di azione; cosicchè il nuovo bacino territoriale — comprensivo dei mandamenti di Castellammare di Stabia, Gragnano, Ottaviano, Pompei, Sant'Anastasia, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco — viene ad avere una ben precisa fisionomia geografica ed un coerente significato socio-politico.

Si è preferito specificare con minore genericità i criteri cui si dovrà attenere il Governo per la formazione dell'organico; ciò, ad evitare che il calcolo delle esigenze di personale venga eseguito esclusivamente sulla base dello stato di fatto (dato poco significativo), mentre deve venire operato soprattutto sulla dinamica delle sopravvenienze nel periodo nel quale i fenomeni anzidetti si sono manifestati con maggiore acutezza.

La disposizione dell'articolo 3, infine, serve ad evitare inutili traslazioni di procedimenti che comporterebbero un maggior costo sociale specie per gli inevitabili ritardi di evasione delle procedure già in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito il tribunale di Torre Annunziata, nel distretto della corte d'appello di Napoli.

Il tribunale di Torre Annunziata comprende i mandamenti di Castellammare di Stabia, Gragnano, Ottaviano, Pompei, Sant'Anastasia, Sorrento, Torre Annunziata e Torre del Greco.

Art. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del tribunale di Torre Annunziata sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio e concernenti i territori compresi nel circondario, nonchè a stabilire la data d'inizio del suo funzionamento.

Art. 3.

Gli affari civili e penali, riguardanti il territorio del nuovo circondario, già in corso alla data d'inizio del funzionamento del tribunale di Torre Annunziata restano attribuiti alla cognizione del tribunale di Napoli.